

SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO D'USO TEMPORANEO DI BENI MOBILI
TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E IL MINISTERO
DEI TRASPORTI - CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA
COSTIERA - DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.....del.....è stato approvato lo Schema-tipo di Convenzione tra il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera-Direzione Marittima di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, oltre agli schemi di Contratto di Comodato d'uso, di Verbale di consegna di beni mobili regionali e di elenco beni;
- la convenzione sopracitata è sottoscritta tra le parti in pari data alla sottoscrizione del presente;
- l'art 4, della sopracitata convenzione, prevede la concessione, in comodato d'uso al Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera-Direzione Marittima di Ravenna di beni mobili per rendere più efficiente il sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;
- l'art. 4, inoltre, prevede che il contratto di comodato e i relativi verbali di consegna siano redatti secondo gli schemi allegati allo schema della deliberazione sopra citata;

L'anno, addì del mese di
presso la sede dell'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, Viale Silvani 6,
Bologna,

il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto
-Guardia Costiera-Direzione Marittima di Ravenna
rappresentato dal Direttore Marittimo pro-tempore dell'Emilia
- Romagna, domiciliato, per la carica, in Ravenna - località
Porto Corsini - in via Teseo Guerra n. 15 (di seguito, per
brevità, "Direzione")

la Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, rappresentata dal Direttore, domiciliato, per la carica, in Bologna - Viale Silvani, 6 (di seguito, per brevità, "Agenzia")

CONVENGONO E STIPULANO

IL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Articolo 1

(Oggetto)

L'Agenzia (Comodante), in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali, cede in comodato d'uso temporaneo alla Direzione (Comodatario) i beni mobili specificamente indicati nei singoli Verbali di consegna, redatti secondo lo schema di cui all'allegato B della deliberazione di Giunta Regionale n..... del.....

Articolo 2

(Proprietà dei beni)

Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.

Articolo 3

(Dati obbligatori)

I singoli Verbali di consegna, riportano le seguenti voci relative ad ogni bene consegnato:

- a) giorno di presa in consegna;
- b) dati identificativi (marca, modello, n. telaio, n. serie, n. inventario);
- c) condizioni di funzionamento (nuovo, stato d'uso);
- d) valore stimato alla data di consegna (d'acquisto se nuovo).

Articolo 4

(Oneri del comodatario)

Il Comodatario s'impegna a:

- a) dichiarare, all'atto di presa in consegna dei beni e alla contestuale sottoscrizione del relativo verbale, di

ricevere i beni nello stato in cui si trovano, immuni da vizi conosciuti o apparenti, ritenendoli di sua piena soddisfazione;

- b) mantenere i beni suddetti nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli, per le finalità di protezione civile, contenute nella Convenzione quadro e istituzionali, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia, che dovrà attuarsi esclusivamente presso strutture e/o aree idonee e sicure (possibilmente coperte) di proprietà del Comodatario, o comunque poste sotto la sua sorveglianza e/o gestione;
- c) comunicare all'Agenzia, tempestivamente o comunque entro massimo 3 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza del fatto:
- eventuali vizi, difetti o difformità, emersi durante l'utilizzo dei beni;
 - eventuali cause di non utilizzabilità, temporanea o definitiva, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause;
 - furto o perdita del bene (allegando la relativa denuncia);
 - ogni ulteriore eventuale notizia relativa allo stato giuridico e fisico dei beni;
- d) provvedere agli oneri fiscali, legali e assicurativi previsti per legge, derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato;
- e) provvedere alle spese di ordinaria manutenzione derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato;
- f) provvedere alle spese di manutenzione straordinaria derivanti dall'uso o dal possesso del bene comodato, salvo che il Comodante, valutato il caso concreto, decida, a suo insindacabile giudizio, di accollarsi le stesse in tutto o in parte;
- g) provvedere ad ogni tipologia di spesa derivante da inadempimenti del Comodatario medesimo;
- h) concordare preventivamente con il Comodante le eventuali necessità di manutenzioni straordinarie, migliorie, adattamenti agli usi specifici, adeguamenti introdotti da nuove normative;

- i) provvedere, a proprie spese, in caso di inutilizzabilità definitiva del bene, se richiesto per iscritto, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate, fatto salvo un eventuale concorso finanziario da parte dell'Agenzia, definito ai sensi del successivo art. 5;
- j) restituire definitivamente i beni (o renderli disponibili temporaneamente), in caso di risoluzione anticipata del contratto/verbale di consegna, ovvero non appena il Comodante lo richieda, nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso;
- k) concordare preventivamente per iscritto con l'Agenzia l'eventuale gestione operativa dei beni comodati da parte di terzi; tale affidamento non può, in alcun modo prefigurare una subconcessione, limitare i diritti dell'Agenzia o sollevare il Comodatario dai suoi obblighi e/o dalle sue responsabilità;
- l) apporre sui beni il logo identificativo dell'Agenzia nonché l'apposita etichetta inventariale; tale etichetta deve rimanere apposta sui beni comodati ed il numero ivi indicato deve essere menzionato in ogni comunicazione inerente il bene diretta all'Agenzia;
- m) ove necessario il comodatario provvederà alla immatricolazione e targatura dei mezzi e/o dei natanti secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprietà al Comodante.

Articolo 5

(Riserve del Comodante)

In relazione allo stato di conservazione, manutenzione, utilizzo e destinazione del bene comodato, il Comodante si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, specifici controlli inerenti il rispetto del presente Contratto.

In caso di inadempienze il Comodante può chiedere motivata ed immediata esecuzione di interventi finalizzati al rispetto di quanto previsto nel presente Contratto con oneri a carico del Comodatario. L'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza, contestata per iscritto, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

In tal caso il Comodatario non ha diritto ad alcun rimborso per le eventuali addizioni apportate, salvo che per quelle concordate.

Articolo 6

(Divieto cessione d'uso e modifiche ai beni comodati)

È fatto assoluto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'uso dei beni a terzi.

Il Comodatario s'impegna a non apportare modifiche strutturali ai beni oggetto di comodato senza espressa autorizzazione scritta, resa dal Comodante, con eccezione della eventuale caratterizzazione ufficiale d'istituto.

Articolo 7

(Responsabilità)

Sono a carico del Comodatario tutti i danni che possono derivare allo stesso, ai suoi beni, al suo personale utilizzatore o ai terzi e ai beni di terzi, in conseguenza della custodia, detenzione e dell'uso dei beni comodati.

Per tali danni il Comodatario solleva il Comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Articolo 8

(Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla data di scadenza della convenzione, indicata in premessa, ed è rinnovabile qualora la stessa venga rinnovata, ed è applicabile a tutti i beni comodati di cui ai singoli Verbali di Consegna sottoscritti nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione alla data di scadenza, oltre ai beni già consegnati al Comodatario in conseguenza di precedenti convenzioni, contratti e verbali di consegna, di cui all'allegato "C" della Convenzione quadro sottoscritta in data.....;

Le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a loro insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di almeno un mese.

Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna.

In particolare, la risoluzione del presente contratto comporta l'automatica risoluzione di tutti i singoli verbali di consegna; mentre la risoluzione di un singolo verbale di consegna, ha effetti limitati unicamente al medesimo.

Alla scadenza, o alla risoluzione totale del contratto o alla risoluzione totale o parziale del verbale di consegna, il Comodatario s'impegna a restituire i beni comodati nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso ai sensi del precedente art. 4, lett. j).

Articolo 9

(Foro elettivo)

Per qualsiasi eventuale controversia derivanti dall'applicazione del presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 10

(Elezione di domicilio)

Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, riconoscendo che ogni comunicazione o atto, anche giudiziale, notificato nei luoghi suddetti, anche se non più abilitati, sarà da intendersi come regolarmente notificato, senza possibilità di eccezione alcuna da parte del destinatario.

Articolo 11

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 12

(Rinvio)

Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si rinvia, per quanto compatibili, alle norme contenute nel codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, Lì (data firma digitale)

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Il Direttore

Dott. Maurizio MAINETTI

(firmato digitalmente)

Ministero dei Trasporti - Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera -
Direzione Marittima di Ravenna

Il Direttore Marittimo

C.V. (C.P.) Pietro RUBERTO

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.,
le parti approvano specificamente le clausole contrattuali n.
4,5,6,7,9

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

Il Direttore

Dott. Maurizio MAINETTI

(firmato digitalmente)

Ministero dei Trasporti - Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera -
Direzione Marittima di Ravenna

Il Direttore Marittimo

C.V. (C.P.) Pietro RUBERTO

(firmato digitalmente)